

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **15 febbraio 2024**, innanzi al Giudice dott. [REDACTED], in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato [REDACTED], il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

si dichiara antistatario;

è presente la parte personalmente;

Per la parte resistente compare l'avvocato [REDACTED] in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

per la terza chiamata compare l'avvocato [REDACTED], il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice d [REDACTED] ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
con la chiamata di
[REDACTED]

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED] domandava

“- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della datrice di lavoro convenuta nella causazione dell'infortunio occorso al Sig. [REDACTED] in data [REDACTED] presso l'alloggio fornito a quest'ultimo dalla convenuta datrice di lavoro e proprietaria dei locali, ex art. 2087 c.c., per l'inadempimento agli obblighi di sicurezza sulla medesima gravanti e consistenti nella mancata disposizione degli interventi di manutenzione al lavabo che causò il sinistro, collocato nell'alloggio assegnato al lavoratore e parte del trattamento retributivo, nonostante le ripetute richieste di questi ovvero ex art. 2043 c.c. ed artt. 2051 e 2053 c.c. quale custode e/o proprietaria dei locali nei quali il sinistro ha avuto luogo; - Condannare quindi la [REDACTED] (ed i soci illimitatamente responsabili, salvo il rispetto del beneficium excussionis), al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente ed in particolare del danno biologico da invalidità permanente, temporanea e da usura, del danno morale e del danno patrimoniale da lucro cessante per effetto della diminuita capacità lavorativa subito dal ricorrente, quantificabile in una somma non inferiore ad euro [REDACTED]=, oltre alla rifusione delle spese mediche sostenute come quantificate ed a quelle successive occorrente, od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia anche in relazione agli esiti della disponenda CTU medico legale, ovvero, in via subordinata, condannare la datrice al risarcimento del danno differenziale e complementare rispetto alla (pur non colpevolmente azionata dal datore di lavoro) copertura previdenziale”.

Con memoria si costituivano [REDACTED], nonché personalmente [REDACTED] resistendo alla domanda e chiamando in causa la propria compagnia di assicurazione [REDACTED] SPA nei confronti della quale domandavano “condannare la stessa terza chiamata a tenere indenne e/o manlevare la [REDACTED] da qualsiasi somma che

quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere a parte ricorrente, nonché da qualsivoglia spesa, anche processuale, della resistente sia in relazione alla fase stragiudiziale e/o di negoziazione assistita che al presente procedimento”.

Con memoria difensiva si costituiva [REDACTED] resistendo alla domanda. La causa veniva istruita con prove per testi e C.T.U. medico legale.

All'esito dell'istruttoria veniva formulata proposta conciliativa giudiziale nei seguenti termini: “pagamento al ricorrente di [REDACTED] netti, oltre a concorso spese legali di € [REDACTED] per compensi, oltre accessori di legge e abbandono della causa”, proposta accettata da tutte le parti ad eccezione che il ricorrente, che la rifiutava.

Il ricorso è fondato nei limiti che innanzi si fisseranno.

La causa riguarda un infortunio subito dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con la resistente (il primo, cuoco presso un hotel – [REDACTED] – gestito dalla seconda).

L'infortunio si verificava il [REDACTED] (allorquando il lavoratore si trovava già in infortunio INAIL per essersi fatto male ad un piede alcuni giorni prima) presso l'alloggio nel quale il datore di lavoro aveva sistemato il ricorrente (presso il diverso hotel [REDACTED] sempre riconducibile ad un gruppo imprenditoriale facente capo agli stessi proprietari dell'hotel [REDACTED], insieme ad altro personale dell'hotel.

In particolare la rottura di un lavandino sospeso cagionava alcune lesioni personali al ricorrente, che nel frangente era intento a curare sopra lo stesso la propria igiene personale.

Sussiste evidentemente la competenza del giudice del lavoro (posto che l'infortunio rientra all'interno del rapporto in essere tra le parti ed il datore di lavoro è obbligato anche ex art. 2087 c.c. a che l'alloggio che fornisce al lavoratore rispetti tutti i crismi della sicurezza allo stesso modo di un luogo di lavoro).

La dinamica dell'incidente è contestata e contrastata tra le parti.

Si è quindi proceduto ad un'istruttoria orale sul punto.

L'istruttoria ha dimostrato l'esistenza dell'infortunio e la riconducibilità a colpa

datoriale.

Che il lavandino non fosse integro è risultato dalle prove orali ed in particolare da quelle degli altri lavoratori che dimoravano nello stesso alloggio del ricorrente (teste ██████████: “ Il lavabo era abbastanza grande e si presentava crepato in più punti e soprattutto nella parte interna”; teste ██████████: “Cap.3) “ Quando siamo arrivati a maggio nell'alloggio il lavandino era molto lesionato. Il lavandino presentava una evidente crepa molto estesa”).

La pericolosità era, peraltro, stata segnalata dai lavoratori in questione, non evidentemente via pec, non evidentemente al legale rappresentante, ma a coloro con i quali i lavoratori avevano a che fare quotidianamente (teste ██████████: “Io ho segnalato personalmente le condizioni del lavandino allo chef ██████████ e so che lo hanno fatto anche i miei colleghi perché me lo hanno riferito loro”; teste ██████████: “lo abbiamo fatto presente alla reception e poi al nostro responsabile ed abbiamo chiesto la sostituzione del lavandino” ADR. “ Non sono stato io personalmente a fare la segnalazione alla reception ed al responsabile. Non ricordo chi abbia fatto la segnalazione ma ricordo che ne avevamo parlato tra di noi”).

Questo l'antefatto, va dato atto che al fatto non ha assistito nessuno, avendo tuttavia varie persone assistito alle scene immediatamente successive, nelle quali era possibile vedere il lavandino rotto, con un pezzo finito per terra ed un altro rimasto accattato al muro ed il ricorrente ferito “di fresco” (Teste ██████████: “Cap. 8 e 9) “Il ricorrente si è fatto male al braccio a causa del lavandino che si è rotto. Non ero presente nel momento in cui l'infortunio è accaduto. Quando sono rientrato in appartamento il ricorrente non c'era perché era stato ricoverato in ospedale”. ADR. “Quando sono rientrato nell'appartamento non c'era più il lavandino”; Teste ██████████Cap.8) “ Io non ero presente nell'alloggio perché mi trovavo al lavoro ed ho saputo che ██████████si era fatto male”. Cap.9) “ Io ho visto che aveva la parte del braccio lacerata e che aveva avvolto con un asciugamano. Io sono intervenuto subito dopo l'incidente ed ho visto la ferita avvolta nell'asciugamano sporco di sangue ed il lavandino rotto che per un

pezzo era ancora attaccato al muro e per un'altra parte era a terra tutto frammentato”; circostanze peraltro confermate anche in sede di interrogatorio formale da parte di uno delle due persone fisiche convenute, nonché legale rappresentante della società resistente: ██████████: “Cap.7) “ *Il capitolo si riferisce al primo sinistro di ██████████ che non era nelle condizioni di lavorare perché deambulava con le stampelle per cui non ho fatto nessuna pressione perché lavorasse. Oltretutto lavorava nella cucina nella quale vi erano circa dieci addetti”. ADR.” Il dipendente fino alla fine della stagione non è più rientrato a lavorare. ██████████ non è stato sostituito da una persona specifica perché avendo 4 strutture il personale si sposta da una struttura all'altra secondo le esigenze”. Cap.9) “ Non ho assistito all'infortunio, ho visto la ferita provocata allo ██████████. Quando sono entrato nel bagno ho visto il lavandino che era parzialmente caduto e la ferita è stata probabilmente provocata dalla parte del lavandino rimasta attaccata al muro”).*

Questi i fatti, può ritenersi dimostrato che l'incidente del ricorrente vi fu e che esso fu causato dal lavandino che subito dopo fu rinvenuto danneggiato (peraltro, anche il C.T.U. medico legale, al quale era stata formulata una specifica domanda al riguardo si è espresso nel senso che “*In merito al quesito di COMPATIBILITA' TRAUMATO-DINAMICA ...se il lavandino in ceramica si e' rotto e' attendibile una LESIONE con un residuo tagliente , che puo' aver causato la ferita di cui e' causa ”*).

La responsabilità dell'evento non può che ascriversi al datore di lavoro, responsabile della sicurezza del lavoratore, anche in relazione all'alloggio che gli ha fornito per adempiere alla prestazione lavorativa.

L'istruttoria si è visto avere dimostrato la pericolosità dell'oggetto.

Scarsamente pertinente né convincente la testimonianza del manutentore, che si è limitato a dire di avere controllato ad inizio stagione – ossia alcuni mesi prima – la funzionalità di tutti gli alloggi e che anche in quello tutto andava bene, ma che ha sconfessato l'assunto datoriale (invero eccessivo anche già solo a livello ipotetico), di avere svolto un'assidua, giornaliera attività di vigilanza del lavandino de quo (Teste

██████████: “2) Vero che nell’esercizio della sua attività, visionava quotidianamente lo stato degli immobili e dei relativi impianti e pertinenze ? Cap.2) “ Io intervenivo se mi veniva indicato un problema”. Vero che nei giorni precedenti al sinistro del 25.07.2016, occorso al Sig. ██████████ il lavandino del bagno a servizio dell’alloggio ove lo stesso soggiornava (all’interno dell’Hotel ██████████) era integro e stabile ? Cap.4) “ Penso di sì. Io non sono stato chiamato per intervenire. L’ho visionato all’inizio della stagione ed era a posto”; ADR. “ Non ricordo quando in quell’anno è iniziata la stagione”; Vero che il lavabo di cui al capitolo suddetto, nei giorni precedenti al sinistro del ██████████ presentava crepe ? Cap.5) “ A me non risulta” ADR. “ Io ho visionato il lavabo a inizio stagione, non ricordo il periodo in cui è stato visionato. I ragazzi che lavorano in hotel arrivano prima degli ospiti e noi la prima cosa che facevamo è di controllare le loro camere. Le camere complessivamente sono molte, saranno circa quattrocento camere”. Vero che nei giorni antecedenti al 25/07/2016 qualcuno le segnalava la presenza di crepe o lesioni nel suddetto lavabo ? Cap.6) “ No, nessuno mi ha fatto segnalazioni”; ADR. “ Io ho visto il lavandino rotto dopo l’infortunio. Ho chiamato l’idraulico per la sua sostituzione”).

È poi bene possibile (ed è anzi, a questo punto probabile) che, a fronte di un numero così elevato di unità abitative da controllare e (proporzionalmente) di ripristini da eseguire, una o più crepe di quello specifico lavandino siano sfuggite al manutentore, anche ed eventualmente nel senso che egli non ne avesse ritenuto sussistente alcun elemento di pericolo.

Considerato che, come è noto, i lavandini non devono cadere o peggio (come nel caso di specie) spezzarsi, anche se sottoposti a pressione, ciò che è del tutto naturale (il ricorrente nel frangente utilizzava le stampelle e quindi è probabile che abbia esercitato una qualche forma di pressione sul sanitario, ciò che non integra evidentemente alcuna forma di comportamento anomalo, posto che altrimenti alcun soggetto con difficoltà deambulatorie potrebbe più lavarsi faccia, mani e denti, farsi la barba, etc.), non può che sussistere la responsabilità del datore di lavoro che aveva predisposto quell’alloggio

(anche ed evidentemente nella forma della responsabilità per il fatto degli ausiliari).

Non particolare pregio, nemmeno stilistico, riveste il tentativo di addebitare la rottura del lavandino alla “furia” del lavoratore, che i resistenti hanno tentato di dipingere come una sorta di fiera in preda a frequenti attacchi di ira che, in tesi, si sarebbe in qualche modo abbattuta sul lavandino, provocandone un’anomala rottura (Teste ██████████ “Vero che nel 2016 il Sig. ██████████ aveva frequenti scatti d’ira tanto che entrava spesso in conflitto con altri dipendenti della ██████████ ? Cap.8) “ Può essere capitato. Io lavoro in un ufficio collocato al piano terra e le cucine erano proprio sopra il mio ufficio. Qualche volta ho sentito la voce del ██████████ che urlava”; Teste ██████████: “8) Vero che nel 2016 il Sig. ██████████ aveva frequenti scatti d’ira tanto che entrava spesso in conflitto con altri dipendenti della ██████████ ? Cap.8) “ Con me ██████████ urlava spesso. Mi ha anche impedito di entrare in cucina nonostante io sia la persona che riferisce le comunicazioni che ricevo dai clienti. Io ho rapporti con tutti i reparti. ██████████ lavorava nella cucina dell’hotel ██████████ ed era per quella cucina il referente quindi io dovevo parlare con lui. Io l’ho visto litigare anche con altri dipendenti all’interno della cucina e con i camerieri”).

Come veramente chiunque è in grado di capire, c’è più di un abisso logico tra l’aver discusso con una receptionist, anche a voce alta, ed il mettersi ad abbattere i lavandini del bagno, attività che, effettivamente non è nemmeno così semplice da porre in essere.

Resterebbe a questo punto da capire perché una tale incontrollabile forza della natura (con annessi e connessi danneggiamenti e urla) sia stata mantenuta in organico dell’azienda resistente anche negli anni successivi, il che rappresenta aporia logica successiva che conferma quanto già ritenuto ossia che il ricorrente non ruppe (perché peraltro non ve n’è alcuna prova, come detto) in un eccesso di ira (nemmeno ne è stato dimostrato il motivo) il lavandino che gli provocò le lesioni al braccio che impegnano questo processo.

Le parti hanno anche discusso a lungo, pure a livello istruttorio, se fosse o meno vero che il ricorrente, dopo il primo infortunio (che lo aveva costretto ad usare le stampelle),

tornò di fatto a lavorare in cucina, nonostante si trovasse in tutela INAIL.

La soluzione all'enigma è tuttavia del tutto inutile per risolvere la questione che qui ci occupa, che è quella e solo quella dell'esistenza, della causalità e della responsabilità dell'infortunio al braccio del successivo [REDACTED].

Ciò posto, devono ora esaminarsi le conseguenze dell'infortunio.

Dal punto di vista medico-legale, il C.T.U. dott. [REDACTED] giungeva alle seguenti conclusioni: *“ESITI di FERITA LACERO-CONTUSA dorso radiale 1/3 prossimale AVAMBRACCIO DESTRO con LESIONE MUSCOLOTENDINEA*

...sottoposto a REVISIONE della ferita – MIORRAFIA e TENORRAFIA in data 25/07/2016 e successivamente evoluto in “Sindrome del tunnel Radiale sensitivo in esiti di FLC avambraccio destro , trattato chirurgicamente con intervento di DECOMPRESSIONE del N. RADIALE in data 1 [REDACTED]” ... Pertanto, al momento

attuale, il sig. [REDACTED], per effetto del complesso menomativo obiettato in sede di C.T.U., presenta i seguenti postumi : Il PERIODO di INVALIDITA' TEMPORANEA e' complessivamente pari a 125 giorni , distinti in a) INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA pari a giorni 50 ; b) INVALIDITA' TEMPORANEA

parziale pari a giorni 75 , distinti in 25 giorni al 75% 25 al 50% e i restanti 25 al 25% ;

c) INVALIDITA' permanente quale espressione del DANNO BIOLOGICO pari al 7% .

d) Per quanto attiene alle spese documentate , si ritengono riconoscibili in quanto ascrivibili in parte all'evento traumatico e in parte ai 2 interventi chirurgici effettuati e relativo decorso post-operatorio , accertamenti e programmi riabilitativi e fisioterapici effettuati: - Spese documentate dal 29/07 al 21/10/2016 ; pari a euro 599 ; - Spese

documentate dal 17/02 al 5/06/2017 ; pari a euro 1119,28 ; ... (Si precisa quindi che dal 26/05/2017 al 19/09/2017 il ricorrente riprende l'attività lavorativa con contratto stagionale) - Spese documentate dal 31/12/2018 al 3/04/2019 ; pari a euro 1087 ; -

Spese documentate in data 17/02/2018 e 23/07/2018 ; 1ma e 2nda visita NCH ; pari a euro 472 (262 + 210) ; - Accertamenti diagnostici prescritti e adeguati : - RNM avambraccio dx eseguita il 14/03/2018 , euro 222 e 2nda EMGrafia eseguita in data

9/02/2018 , euro 132 per complessivi euro 3631,28”.

Tali conclusioni risultano correttamente e logicamente motivate e non sono state oggetto di osservazioni di sorta da parte dei CTP.

Deve farsi riferimento alle tabelle milanesi relative al danno non patrimoniale più recenti ossia del 2021.

Ne sono risultati 13.924,00 euro a titolo di danno non patrimoniale risarcibile (personalizzabili nel massimo a 19.494,00), 8.662,50 a titolo di danno temporaneo, oltre alle spese mediche documentate (e verificate dal C.T.U.) di cui già si è detto.

Si ritiene dovere applicare la personalizzazione massima, attesa l'inerenza massima del danno all'attività lavorativa del ricorrente (cuoco), con conseguenti maggiori ripercussioni in termini sia di dolori, che di inattività lavorativa dalla lesione subita (i cuochi lavorano con le mani), anche tenuto conto della giovanissima età del ricorrente all'epoca dell'infortunio.

La somma complessiva è pari ad € 31.787,78.

Essa (anche le spese mediche si sono prodotte nei primi anni dall'infortunio e quindi in via equitativa possono seguire la sorte dei danni non patrimoniali) va devalutata alla data del sinistro (25.7.2016) e poi da tale data va dotata di accessori (interessi legali sulle somme vi via annualmente rivalutate secondo indici ISTAT FOI) sino alla data odierna, per totali € **34.234,44**, seguendone i soli interessi legali.

Non vi è alcuna allegazione né dimostrazione di danni ulteriori.

Va accolta anche la domanda di manleva formulata dai convenuti e quindi condannata **██████████** a rimborsare ai convenuti quanto da questi pagato in forza della presente sentenza al ricorrente, a titolo di capitale, interessi e spese legali.

Sussistono due assicurazioni (una per ciascun hotel di cui si parla) ed è pacifica tra le parti l'esistenza dei presupposti di applicabilità perlomeno della polizza **██████████** relativa all'hotel **██████████** (tra cui figura anche la copertura per la responsabilità civile) nel quale trovava alloggio il ricorrente e dove avvenne l'infortunio.

Le spese di lite (calcolate sul valore effettivamente conseguito) seguono la soccombenza

e sono liquidate (4 fasi, valori medi per il ricorrente in considerazione dei risultati ottenuti, valori prossimi ai minimi per i resistenti, in virtù della criticità della maggior parte degli assunti difensivi, così come evidenziata nella motivazione che precede) in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore del ricorrente, di € 34.234,44, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- 2) condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] delle somme pagate al ricorrente a titolo di capitale, interessi e spese legali in forza della presente sentenza;
- 3) condanna [REDACTED] a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per spese ed € 9. [REDACTED] per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
- 4) condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese
genera

Ravenna, 15 febbraio 2024

Il Giudice

